

LUSSEMBURGO

La legge relativa all'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico alle persone con disabilità accompagnate da cani guida è in vigore dal 22 luglio 2008. Stabilisce il principio dell'accesso gratuito ai luoghi aperti al pubblico alle persone accompagnate dal loro cane guida.

Per luoghi aperti al pubblico intendiamo:

- trasporto pubblico;
- luoghi aperti al pubblico e ad uso collettivo come cinema, teatri, ristoranti, negozi, locali che vendono prodotti alimentari;
- luoghi che consentono un'attività professionale, formativa o socio-educativa.

Un cane di assistenza può essere un cane guida, un cane di assistenza per le persone con mobilità ridotta, o un cane per le persone con diabete o epilessia. La presenza del cane di assistenza con una persona, il suo addestratore o la sua famiglia ospitante non deve comportare fatturazioni aggiuntive nell'accesso ai servizi, e il rifiuto di accesso ai cani guida è punito con una multa di €250.

Le presenti informazioni sono state richieste da Blindsight Project
www.blindsight.eu